

Del che il presente è verbale.

IL PRESIDENTE P.T.

F.to Bernabei

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM/VO

F.to Monetta

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Fontana

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Addì, 20/04/2023

L'Istruttore Direttivo Amm/vo
Dott. Rocco Monetta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line il 20/04/2023, ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Addì, 20/04/2023

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Fontana

Il sottoscritto Segretario Generale inoltre,

ATTESTA

☒ che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile
ai sensi dell'articolo 134, comma 4, T.U. ord. EE.LL

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Fontana

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U. ord. EE.LL.);

Addì.....

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Addì,

Il funzionario incaricato

.....



CITTÀ DI POTENZA

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. d'Ord. 49

del 13/04/2023

OGGETTO: Modifiche al Regolamento per la disciplina dell'Imposta di Soggiorno, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n°94 del 29 dicembre 2021.

L'anno 2023 il giorno tredici del mese di aprile alle ore 08:30, a seguito di avvisi notificati a norma di legge, si è riunito il Consiglio comunale presso la Sala consiliare di Via Nazario Sauro, in 1^ convocazione ed in seduta ordinaria sotto la Presidenza del geom. Rocco Vincenzo Bernabei, nella sua qualità di Presidente pro tempore e con la partecipazione del Segretario Generale dott.ssa Maria Grazia Fontana.

A seguito di appello nominale effettuato all'inizio della seduta, alle ore 10:07 risultano presenti n. 29 Consiglieri su n.33 assegnati.

Alla trattazione dell'argomento riportato in oggetto risultano essere presenti o assenti i seguenti Consiglieri come appresso indicati:

1. GUARENTE MARIO – Sindaco

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 2. POLESE STEFANIA | 18.QUARATINO ROCCO |
| 3. FERRARA MANUELA (a) | 19. DAPOTO FABIO |
| 4. LIOI MICHELE | 20. BENEVENTI MICHELE (a) |
| 5. VELLUZZI GIULIANO | 21. STELLA BRIENZA ENZO |
| 6. ARISTIDE ELENA ROMILDA | 22. FALOTICO ROBERTO |
| 7. LAMONEA ROSA | 23. ANDRETTA BIANCA (a) |
| 8. WILLIAM MARY | 24. BLASI ANGELA (a) |
| 9. GALGANO CARMELA | 25. PERGOLA ROCCO (a) |
| 10. BERNABEI ROCCO VINCENZO | 26. FLORE FRANCESCO SALVATORE (a) |
| 11. CARULLI MICHELE | 27. TRAMUTOLI VALERIO (a) |
| 12. DI GIUSEPPE ANTONIO | 28. GIUZIO FRANCESCO CARMINE (a) |
| 13. RESTAINO MATTEO | 29. BISCAGLIA GIUSEPPE VINCENZO (a) |
| 14. SALVIA GIOVANNI | 30. SMALDONE PIERLUIGI |
| 15. TELESCA ILARIA | 31. FALCONERI MARCO (a) |
| 16. CANNIZZARO FRANCESCO | 32. TELESCA VINCENZO |
| 17. CALO' PIETRO | 33. FUGGETTA ANGELA (a) |

Consiglieri presenti n. 22 su n. 33 assegnati.

La seduta è pubblica.

"a" indica l'assenza del Consigliere.

Il Presidente passa alla trattazione del punto n°3 all'ordine del giorno relativo a: *“Modifiche al Regolamento per la disciplina dell’Imposta di Soggiorno, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n°94 del 29 dicembre 2021”* e passa la parola all'assessore Blasi per l'esposizione.

Terminata l'esposizione dell'assessore Blasi, il Presidente apre la fase della discussione e intervengono i consiglieri: Velluzzi (anticipa voto favorevole), Cannizzaro (anticipa voto favorevole), Restaino (anticipa voto favorevole), Telesca V.

Replica l'assessore Blasi.

Si apre la fase delle dichiarazioni di voto ed interviene il consigliere Telesca V. il quale dichiara la propria astensione.

Il contenuto dei singoli interventi è riportato nel resoconto integrale della seduta, depositato agli atti d'ufficio.

Al termine degli interventi, prima di passare alla fase della votazione palese per alzata di mano della proposta iscritta al punto n°3 dell'ordine del giorno, ad oggetto: *“Modifiche al Regolamento per la disciplina dell’Imposta di Soggiorno, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n°94 del 29 dicembre 2021”*, si procede con l'appello nominale, a cui risultano presenti i seguenti 24 Consiglieri: Guarente, Polese, Lioi, Velluzzi, Aristide, Lamonea, William, Galgano, Bernabei, Carulli, Di Giuseppe, Restaino, Salvia, Telesca I., Cannizzaro, Calò, Quaratino, Dapoto, Beneventi, Stella Brienza, Falotico, Tramutoli, Biscaglia, Telesca V.

La votazione dà il seguente risultato:

- Presenti n°24
- Votanti n°17
- Astenuti n°7 (Bernabei, Stella Brienza, Beneventi, Falotico, Biscaglia, Tramutoli, Telesca V.)
- Favorevoli n°17
- Contrari n°//

Il Presidente proclama il risultato: la proposta di deliberazione di cui al punto n°3 dell'ordine del giorno relativa a: *“Modifiche al Regolamento per la disciplina dell’Imposta di Soggiorno, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n°94 del 29 dicembre 2021”*, è approvata a maggioranza.

Si passa, infine, alla votazione per la immediata eseguibilità dell'atto che dà il seguente risultato:

- Presenti n°24
- Votanti n°22
- Astenuti n°2 (Stella Brienza, Beneventi)
- Favorevoli n°22
- Contrari n°//

Il Presidente proclama il risultato: l'immediata eseguibilità per l'argomento iscritto al punto n°3 dell'ordine del giorno è approvata a maggioranza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto: *“Modifiche al Regolamento per la disciplina dell’Imposta di Soggiorno, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n°94 del 29 dicembre 2021”*, allegata quale parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione Economico-Finanziaria;

Visti i pareri favorevoli espressi dalla I, II e V Commissione Consiliare Permanente;

Con votazioni palesi che hanno dato i risultati riportati in narrativa,

DELIBERA

- Approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: *“Modifiche al Regolamento per la disciplina dell’Imposta di Soggiorno, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n°94 del 29 dicembre 2021”*, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
- Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, T.U. ord. EE.LL.



CITTÀ DI POTENZA

* * *

U. D. BILANCIO E PARTECIPATE
UFFICIO ENTRATE TRIBUTARIE

Oggetto: Modifiche al Regolamento per la disciplina dell'Imposta di Soggiorno, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 94 del 29 dicembre 2021.

Relazione istruttoria e illustrativa sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale

PREMESSO CHE:

- a far data dal 1° agosto 2022, nell'esercizio della facoltà prevista dall'art. 4 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, il Comune di Potenza ha istituito l'Imposta di Soggiorno, adottando, con Deliberazione di Consiglio comunale n. 94 del 29 dicembre 2021, il relativo Regolamento;
- con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 aprile 2022 è stato approvato, il modello di dichiarazione dell'Imposta di Soggiorno, con le relative istruzioni e specifiche tecniche, modello che i titolari delle strutture ricettive situate sul territorio devono trasmettere entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo mediante il canale telematico dell'Agenzia delle Entrate;
- con la recente Risoluzione n 1/DF del 9 febbraio 2023, il Ministero dell'economia e delle finanze si è espresso ed ha chiarito che l'obbligo dichiarativo relativo all'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, introdotto dall'art. 180 del D. L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, deve essere soddisfatto esclusivamente attraverso le modalità ed i termini di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 aprile 2022;

RILEVATO CHE dopo i primi mesi di entrata in vigore dell'Imposta, nel corso di incontri tenuti con gli operatori del settore organizzati dall'Ufficio "Entrate tributarie", è stata evidenziata l'opportunità di eliminare e/o precisare la prescrizione contenuta nel comma 6 dell'articolo 2 del Regolamento, riguardante i limiti dei giorni al mese di pernottamento da computare ai fini del pagamento dell'imposta, evidenziando che detta previsione aveva

  **ORIGINALE**
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

rappresentato motivo di confusione nell'applicazione del tributo, generando dubbi e perplessità avuto riguardo ai pernottamenti ricadenti a cavallo tra due mensilità consecutive;

PRESO ATTO CHE la citata risoluzione Ministeriale 1/DF del 09 febbraio 2023 riguardante l'obbligo dichiarativo prescrive di modificare il Regolamento approvato dall'Ente civico, armonizzando le disposizioni afferenti all'obbligo di presentare la dichiarazione dell'Imposta di Soggiorno con cadenza semestrale, onere dichiarativo che diversamente costituirebbe una duplicazione di oneri in conflitto con i principi di semplificazione amministrativa degli adempimenti dei contribuenti, sanciti dall'art. 6 della legge 27 luglio 2000 n. 212, ai sensi del quale *"al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente"*;

CONSIDERATO CHE, con l'occasione, appare opportuno proporre alcune modifiche al testo regolamentare relativamente a:

- le modalità di pagamento dell'imposta di cui al comma 2 dell'articolo 6, aggiungendo la previsione di altri strumenti di pagamento oltre al modello F24, e ciò in considerazione delle già lamentate difficoltà di alcuni operatori a non riuscire a corrispondere l'imposta a mezzo F24 a causa di problemi di aggiornamento dei sistemi di pagamento da parte delle banche;
- la correzione dell'errore materiale all'articolo 7, indicando la data del 31 luglio anziché 30 luglio per il versamento semestrale dell'imposta;
- la precisazione all'art. 8 del richiamo normativo al comma 792, dell'art. 1, della Legge 160/2019, riguardante l'accertamento esecutivo;

DATO ATTO, pertanto, **CHE** le modifiche da introdurre riguardano:

- 1) la modifica al comma 6 dell'articolo 2 per l'eliminazione del limite di 10 giorni di pernottamento consecutivo nello stesso mese;
- 2) l'aggiunta, al comma 2 dell'articolo 6, della previsione delle modalità di versamento dell'imposta, oltre che mediante F24, anche con il sistema PagoPA ovvero con altre modalità di pagamento indicate e messe a disposizione dall'Ufficio;
- 3) l'eliminazione agli articoli 6 e 7 dei riferimenti alle dichiarazioni dell'Imposta infrannuali e la previsione di un'unica dichiarazione annuale, da effettuare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, rimanendo confermata, invece, la previsione relativa all'obbligo del versamento semestrale dell'Imposta entro il 31 luglio per l'imposta riscossa nel semestre precedente, dal 1° gennaio al 30 giugno, ed entro il 31 gennaio, per l'imposta riscossa nel semestre precedente, dal 1° luglio al 31 dicembre;
- 4) la correzione dell'errore materiale (31 luglio anziché 30 luglio) al comma 1 dell'articolo 7 relativamente al termine di versamento dell'Imposta incassata nel periodo 1° gennaio - 30 giugno;

5) l'aggiunta al comma 3 dell'articolo 8, del riferimento normativo alla L. 160/2019, art. 1, co. 792, disciplinante il potere di accertamento dell'Ufficio mediante accertamento esecutivo, come precisazione di quanto già previsto;

RITENUTO, pertanto, di provvedere con le descritte modifiche al Regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. comunale n. 94 del 29 dicembre 2021;

PRESO ATTO CHE, ai sensi dell'articolo 13, comma 15 e 15-quater, Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, conv. dalla L. 214/2011, le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'imposta di soggiorno devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica e che detta pubblicazione costituisce condizione di validità ed efficacia delle stesse, con effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione, atteso che il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale;

ACQUISITI, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, i pareri favorevoli in ordine:

- alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espresso dal Dirigente responsabile della U.D. "Bilancio e Partecipate"
 - alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario
- che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO CHE:

- la presente proposta di deliberazione è stata inviata all'Organo di revisione economico-finanziaria per l'acquisizione del prescritto parere di competenza ai sensi di quanto previsto dall'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.Lgs. n. 267/2000;
- il parere di cui al punto precedente sarà allegato alla proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Visti:

- l'art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011;
- l'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011;
- l'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/97 e l'articolo 7 del D.Lgs. n. 267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;
- l'art. 1 comma 792, L.160/2019;
- lo Statuto del Comune di Potenza;
- il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone al Consiglio comunale di adottare la seguente

DELIBERAZIONE

1) DI DARE ATTO CHE le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) DI MODIFICARE il Regolamento per la disciplina dell'Imposta di Soggiorno approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 94 del 29 dicembre 2021, come di seguito indicato:

- a) la modifica al comma 6 dell'articolo 2 per l'eliminazione del limite di 10 giorni di pernottamento consecutivo nello stesso mese;
- b) aggiunta, al comma 2 dell'articolo 6, della previsione delle modalità di versamento dell'imposta, oltre che mediante F24, anche con il sistema PagoPA ovvero con altre modalità di pagamento indicate e messe a disposizione dall'Ufficio;
- c) eliminazione agli articoli 6 e 7 dei riferimenti alle dichiarazioni dell'Imposta infrannuali e la previsione di un'unica dichiarazione annuale, da effettuare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, rimanendo confermata, invece, la previsione relativa all'obbligo del versamento semestrale dell'Imposta entro il 31 luglio per l'imposta riscossa nel semestre precedente, dal 1° gennaio al 30 giugno, ed entro il 31 gennaio, per l'imposta riscossa nel semestre precedente, dal 1° luglio al 31 dicembre;
- d) correzione dell'errore materiale (31 luglio anziché 30 luglio) al comma 1 dell'articolo 7 relativamente al termine di versamento dell'Imposta incassata nel periodo 1° gennaio - 30 giugno;
- e) aggiunta al comma 3 dell'articolo 8, del riferimento normativo alla L. 160/2019, art. 1, co. 792, disciplinante il potere di accertamento dell'Ufficio mediante accertamento esecutivo, come precisazione di quanto già previsto;

3) DI DARE ATTO, pertanto, **CHE**, per effetto delle modifiche apportate ai sensi del precedente punto 2, il nuovo testo integrato e coordinato del per la disciplina dell'imposta di soggiorno è quello allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

4) DI DARE ATTO CHE la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, commi 15 e 15-quater, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, con effetto delle modifiche introdotte a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione su detto Portale;



ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

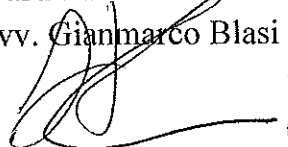
Infine, con votazione separata

5) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. in considerazione del termine di entrata in vigore del nuovo testo come sopra esplicitato.

Il Dirigente dell'Unità di Direzione
Bilancio e Partecipate
dott. Vito Di Lascio



L'Assessore al Bilancio – Tributi - Patrimonio
avv. Gianmarco Blasi




ORIGINALI
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana



Oggetto: Modifiche al Regolamento per la disciplina dell'Imposta di Soggiorno, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 94 del 29 dicembre 2021.

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali), si esprime il seguente parere attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa: **FAVOREVOLE**

Potenza, 28 febbraio 2023



Il Dirigente
dott. Vito Di Lascio

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali), si esprime il seguente parere: **FAVOREVOLE**

Potenza, 28 febbraio 2023



Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Vito Di Lascio



ORIGINAL
V. SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

COMUNE DI POTENZA		
CAT	CLASS	FASC
08 MAR. 2023		
Prot. N°		

COMUNE DI POTENZA

Provincia di POTENZA

COLLEGIO DEI REVISORI

VERBALE N. 28

L'anno duemilaventitre il giorno otto del mese di marzo si è riunito il Collegio dei Revisori presso la sede municipale del Comune di Potenza per rilasciare il parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: "modifiche al regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 94 del 29 dicembre 2021", pervenuta mediante Pec in data 02/03/2023 con nota del dirigente dell'Unità di Direzione Bilancio e Partecipate;

L'Organo di Revisione,

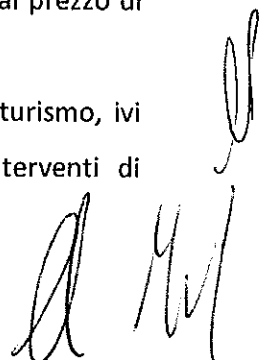
Visto il Tuel così come modificato ed integrato dal D. Lgs. n.118/2011 e sue ss.mm.ii.;

Richiamato l'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede:

- al comma 1, lettera b) n. 7 che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

Premesso che

- il D. Lgs. 14/03/2011, n. 23 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale e rilevato che l'art. 4 del suddetto decreto prevede la possibilità di introdurre l'imposta di soggiorno,
- Evidenziato che ai sensi del predetto articolo 4:
- i comuni capoluoghi di provincia, le unioni dei comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture situate nel proprio territorio;
- l'imposta va applicata secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo di pernottamento;
- il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di



manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei servizi pubblici locali.

- Che a far data dal 1° agosto 2022 il comune ha istituito l'imposta di soggiorno, adottando, con deliberazione di consiglio comunale n. 94 del 29 dicembre 2021, il relativo regolamento;

Dato atto che, come si rileva dalla proposta di delibera del consiglio comunale, l'ente ha proposto alcune modifiche del regolamento relativamente alle modalità di pagamento, alla modifica della data al 31 luglio per il versamento semestrale dell'imposta, la precisazione riguardante l'accertamento esecutivo,

Esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Istituzione dell'Imposta di Soggiorno e approvazione del relativo regolamento";

Esaminato l'allegato Regolamento composto di n. 12 articoli;

Preso atto altresì che sulla proposta di delibera di C.C. è apposto:

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario dott. Vito Di Lascio in data 28/02/2023;
- il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell'Unità di Direzione Bilancio e Partecipate dott. Vito Di Lascio in data 28/02/2023;

esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: ""modifiche al regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 94 del 29 dicembre 2021"".

Il Collegio dei Revisori

(Dott. Gallicchio Mario D.A.)

(Dott. Giuseppe Colaiacovo)

(Rag. Rocco Palese)



CITTÀ DI POTENZA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Regolamento in vigore dal 1° agosto 2022, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 94 del 29 dicembre 2021

In grassetto le parti modificate

 ORIGINAL
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana



INDICE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....	3
Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta.....	3
Articolo 3 - Soggetto passivo.....	4
Articolo 4 – Misura dell'imposta.....	4
Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni.....	4
Articolo 6 – Versamento dell'imposta e obblighi dei gestori delle strutture ricettive.....	5
Articolo 7 - Versamento dell'imposta al Comune.....	6
Articolo 8 – Controllo e accertamento dell'imposta.....	7
Articolo 9 - Sanzioni.....	7
Articolo 10 -Riscossione coattiva.....	8
Articolo 11- Rimborsi.....	8
Articolo 12 - Contenzioso.....	8

 ORIGINAL
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana



Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 e del D.L. 34/2020 (conv. con L. 77/2020)¹.

2. Il regolamento individua i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e la misura delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, gli interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché gli interventi relativi ai servizi pubblici locali la cui fruizione è a vantaggio anche del flusso turistico. A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) progetti di sviluppo di rete escursionistica, anche in ambito intercomunale;
- b) progetti di sviluppo di itinerari turistici e circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale;
- c) implementazione e sviluppo di strumenti di promozione, accoglienza e valorizzazione;
- d) riqualificazione e gestione di beni culturali e ambientali e dei relativi servizi;
- e) finanziamento di interventi promozionali, eventi di attrazione turistica, da realizzarsi anche in collaborazione con altri Enti territoriali e/o associazioni;
- f) investimenti per migliorare l'immagine e la qualità dell'accoglienza turistica;
- g) igiene e decoro del territorio, servizi di accoglienza turistica.

2. L'applicazione dell'imposta o delle relative tariffe decorre a partire da sessanta giorni successivi a quello dell'entrata in vigore della delibera di istituzione. Eventuali variazioni delle tariffe disposte dal Comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione.

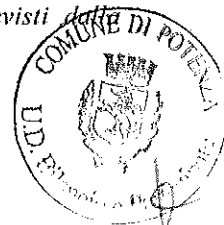
3. Il Comune, con specifico atto di Giunta, delibererà sulla destinazione e l'utilizzo annuale delle risorse derivanti dall'imposta di soggiorno.

4. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere,

¹ Il comma 3 dell'art. 180 del D.L. 34/2020 ha modificato l'art. 4 del D.L. 23/2011 inserendo il comma 1 ter : *"Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'Imposta di Soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge..."*.



ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana



campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Potenza.

5. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento effettuato nelle strutture ricettive, così come definite nel precedente comma 4, ubicate nel territorio del Comune di Potenza.

6. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento, fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi, ~~oppure 10 nello stesso mese~~, purché effettuati nella medesima struttura ricettiva. Tale limite si applica anche nel caso di pernottamenti presso strutture ricettive all'aria aperta, campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea, e per locazioni e affitti brevi.

Articolo 3 - Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta è colui che pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 4 che si trovano nel territorio del Comune di Potenza e non risulta iscritto all'anagrafe.

2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, comma 4, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, co. 5- ter del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5- bis del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017.

Articolo 4 – Misura dell'imposta

1. Le tariffe sono stabilite con provvedimento di Giunta Comunale, entro la misura massima stabilita dalla Legge.

2. Secondo quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 4 del D.lgs. 23/2011, la misura dell'imposta deve essere definita secondo criteri di gradualità in proporzione ai servizi resi che concorrono a determinare il prezzo.

Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- i minori fino al compimento del 14° anno di età e coloro che hanno compiuto il 65° anno di età;
- i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in *day hospital* presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori. Il paziente o l'accompagnatore dovrà dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e



ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana



successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;

- i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
- il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- i residenti nel Comune di Potenza;
- il personale dipendente della struttura ricettiva;
- gli studenti ospiti di collegi scolastici o di residenze universitarie;
- le donne e i loro figli vittime di violenza cui è stato assicurato servizio di pronta accoglienza residenziale in emergenza a seguito di sottoscrizione di protocolli d'intesa da parte delle autorità amministrative e associazioni di categoria di operatori turistici;
- i soggetti cui è stata riconosciuta la condizione di handicap in stato di gravità ai sensi della Legge 104/92, art. 3, comma 3, ed un loro accompagnatore.

Articolo 6 – Versamento dell'imposta e obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura presso la quale hanno pernottato, nella misura stabilita dall'articolo 4. Il soggetto gestore ovvero i soggetti indicati nell'articolo 3, co. 2 provvedono alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Potenza.

2. Il soggetto gestore ovvero i soggetti indicati nell'articolo 3, co. 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare sono tenuti a:

- informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dal Comune;



ORIGINAL
AL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana



- ricevere la somma versata dagli ospiti, rilasciandone quietanza, emettendo una ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia in un bollettario dedicato esclusivamente alle riscossioni di detta imposta);
- richiedere ovvero far compilare ai soggetti passivi di cui all'articolo 3 le apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, conservando tale documentazione;

- versare al Comune le somme dovute per l'imposta incassata entro i termini stabiliti al successivo articolo, **oltre che mediante F24, anche con il sistema PagoPA ovvero con altre modalità di pagamento indicate e messe a disposizione dall'Ufficio;**

~~— trasmettere al Comune le dichiarazioni periodiche e la dichiarazione finale cumulativa entro i termini previsti al successivo comma, da trasmettere mediante posta Raccomandata o PEC.~~

3. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

Articolo 7 - Versamento dell'imposta al Comune

1. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno e presenta la dichiarazione entro i termini di seguito riportati:

- Imposta incassata nel periodo 1° gennaio - 30 giugno: entro il 31 luglio successivo;
~~versamento al Comune e presentazione della dichiarazione periodica esclusivamente in via telematica;~~

- Imposta incassata periodo dal 1° luglio al 31 dicembre: entro il 31 gennaio successivo;
~~versamento al Comune e presentazione della dichiarazione periodica esclusivamente in via telematica.~~

La dichiarazione unica cumulativa deve essere inviata esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo **a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.**

Articolo 8 – Controllo e accertamento dell'imposta

1. Il Comune effettua il controllo degli adempimenti relativi all'imposta di soggiorno e del rispetto degli obblighi da parte dei soggetti gestori delle strutture ricettive.

2. Il controllo e l'accertamento sono effettuati utilizzando gli strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive

14


 ORIGINAL
 IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott.ssa Maria Grazia Fontana



con esenzione di spese e diritti, può invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti, inviare questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

3. Ai fini dell'attività di controllo e accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art. 1 della Legge 160/2019 comma 792 in materia di accertamento esecutivo.

Articolo 9 - Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell'imposta dovuta.

3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 2, punto 1) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

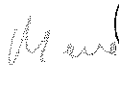
4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 9, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10 -Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

  **ORIGINALE**
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana



Articolo 11- Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento; qualora l'eccedenza da compensare sia pari o superiore ad euro 1.000,00 (Euro mille,00) la compensazione è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.

Articolo 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.



ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Maria Grazia Fontana

